

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 2174 Anno 2020**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA**

**Data pubblicazione: 30/01/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 4303-2014 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA  
VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio  
dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso  
dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI;

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI  
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo  
rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 3106/2013 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 29/07/2013;

2019

6059

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rg 4303/2014

FATTO

Ritenuto che:

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 3106/2013, accoglieva l'appello proposto dal Ministero dei Beni Culturali nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ritenendo non dovuta da parte dell'appellante la tassa di occupazione del suolo pubblico in presenza delle condizioni di esenzione previste dall'art 49 del dlvo nr 507/1993.

Norma questa, ad avviso del giudice del gravame, rimasta in vigore anche dopo l'introduzione del decreto legislativo nr 446/1997 che ha consentito ai Comuni di privatizzare alcuni tributi di carattere corrispettivo e di trasformali in tasse nel quadro della loro potestà regolamentare, ma pur sempre nel rispetto della disciplina statale .

Avverso tale sentenza il Comune di Napoli propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso il Ministero dei Beni Culturali.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Considerato che:

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 52 e 63 del dlvo 446/1997 ,dell'art 49 del D.lvo 507/1993 in relazione all'art 360, primo comma nr 3 c.p.c..

Critica ,in particolare, la conclusione raggiunta dalla Corte di appello la quale avrebbe erroneamente trasposto la norma tributaria di cui all'art 49 del dlvo 597/1993 nell'ambito della disciplina dell'entrata patrimoniale prevista dall'art 63 del dlvo 446/1997.

Sostiene ,infatti, sulla scorta di precedenti espressi dalla Suprema Corte, che la Cosap e la Tosap costituiscono entrate aventi, fondamento e finalità totalmente diverse non condividendo entrambe alcun presupposto impositivo .

Da qui ,secondo il ricorrente, discenderebbe la reciproca incompatibilità funzionale delle rispettive norme istitutive e delle fonti regolamentari.

Il motivo è infondato.

In punto di diritto, va osservato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. canone Osap) è stato istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 (come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31), che, al primo comma, prevede che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2<sup>o</sup> del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (...)".

Detta norma stabilisce infatti che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il citato articolo attribuisce dunque ai Comuni la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.

La potestà regolamentare ,come è stato correttamente sottolineato dalla Corte di appello, deve essere esercitata nei limiti fissati dalla normativa statale in relazione ai presupposti di fatto , ai soggetti passivi ed all'aliquota massima ivi comprese l'esenzioni soggettive ed oggettive in essa previste.

Il riferimento è all'art 49 del decreto legislativo nr 507/1993 che stabilisce l'esenzione dalla tassa per " le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica".

In questo quadro correttamente la Corte di appello ha escluso l'assoggettamento alla Cosap in relazione all'occupazione da parte del Ministero dei Beni culturali di uno spazio comunale per finalità istituzionali .

L'occupazione, che nella specie è posta in essere direttamente dal soggetto esente non già per conseguire un vantaggio particolare di detto spazio ma per gli scopi sopra menzionati ,fa venir meno il presupposto applicativo della Cosap concepita dal legislatore come corrispettivo fondato su di un uso particolare del bene di proprietà pubblica nella specie mancante.

Il ricorso va rigettato.


Le spese di legittimità vanno poste a carico della ricorrente

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dei beni culturali delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 4000,00 oltre ad accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto ,ai sensi del DPR nr 115 del 2002 ,art 13,comma quater,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ,se dovuto;

Roma 4.12.2019

 il Presidente  
(Matt Domenico Chindemi)